



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV **COMUNICATO UFFICIALE N° 98 – 04 APRILE 2022**

Riunione del 23 marzo 2022

40.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA TESSERATA:

Sig.ra Francesca CURCIO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento 36/2021-22 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti dell'atleta:

- CURCIO Francesca: *“per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10, c. 2, Statuto FIPAV, 19, c. 2, e 22 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver mancato di ottemperare all'invito della propria società di appartenenza a sottoporsi a visita medico sportiva per la corrente stagione sportiva”.*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpata per l'udienza in videoconferenza del 23 Marzo 2022 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, era presente personalmente l'incolpata che rilasciava spontanee dichiarazioni riportandosi integralmente alle deduzioni difensive svolte nella memoria depositata. Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;



- Udita in udienza la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relativa proposta di sanzione disciplinare nei confronti dell'incolpata;
- Preso atto della memoria difensiva inoltrata dall'incolpata e delle spontanee dichiarazioni dalla stessa rilasciate in udienza;

OSSERVA

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto del 02.11.2021 a firma del Presidente della Società ASD Pallavolo Carrarese, nel quale veniva denunciata la condotta antiregolamentare tenuta dall'atleta Francesca Curcio la quale, benché regolarmente invitata a sottoporsi a visita medico sportiva per l'inizio dell'attività agonistica relativa all'anno 2021/2022, come da documentazione allegata all'esposto, non aveva provveduto alla trasmissione del certificato medico sportivo richiesto per il perfezionamento della procedura di tesseramento.

La Procura Federale, acquisiva i predetti documenti e riteneva sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza a carico dell'odierna incolpata la quale faceva pervenire alcune deduzioni difensive nelle quali sostanzialmente affermava di essere stata impossibilitata ad ottemperare alle richieste della propria società per impedimenti oggettivi tra i quali, in particolare, motivi di studio, problematiche fisiche, il fatto di non svolgere più competizioni ufficiali dal 2017, oltre alle problematiche legate alla pandemia in corso e che detti impedimenti non potevano comportare l'obbligo del rispetto della normativa contestata che sarebbe riservata solamente agli atleti che effettivamente continuano a praticare l'attività agonistica.

La Procura medesima, ritenendo le difese dell'incolpata non idonee a fornire una valida e documentata giustificazione in relazione al mancato adempimento degli obblighi contestati e ritenendo, altresì, esaurita la fase istruttoria, la deferiva innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

Ciò premesso, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte dall'incolpata, ritiene che la condotta contestata all'atleta sia meritevole di sanzione disciplinare alla stregua delle seguenti motivazioni.



Appare compiutamente provato, infatti, sulla base della documentazione in atti, che l'atleta Francesca Curcio, benché regolarmente invitata per l'inizio dell'attività agonistica relativamente all'anno 2021/2022 a sottoporsi a visita medico sportiva, non ha inviato il certificato medico sportivo richiesto dal sodalizio di appartenenza ASD Pallavolo Carrarese impedendo, in tal modo, che potesse perfezionarsi il suo tesseramento.

Le motivazioni addotte dall'incolpata non sono ritenute da questo Tribunale sufficienti a giustificare il mancato adempimento degli obblighi e doveri a cui ogni tesserato si deve conformare in ragione del vincolo associativo che lo lega con la società di appartenenza. Infatti, a seguito della richiesta effettuata dal sodalizio esponente, non si rinviene agli atti alcuna comunicazione da parte dell'atleta in relazione alla asserita volontà di non proseguire con l'attività pallavolistica per le ragioni rappresentate nella memoria difensiva depositata.

Questo Tribunale, in merito, ha più volte affermato il principio in base al quale gli atleti ed i tesserati in genere sono comunque tenuti a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal tesseramento, dovendosi ribadire il preciso onere a carico degli stessi di rispondere, in ogni caso, alle convocazioni del sodalizio e di inoltrare allo stesso copia della certificazione medica di idoneità medico sportiva.

Lo *status* di tesserato e vincolato, infatti, impone l'assolvimento degli oneri ad esso connessi, tra i quali sicuramente rientra l'obbligo di rispondere alla convocazione per l'attività agonistica nonché quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità.

In forza delle suesposte ragioni, la condotta tenuta dall'incolpata appare meritevole di adeguata censura con la conseguente applicazione della sanzione che viene determinata come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico dell'atleta Francesca Curcio la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).

Roma, 31 marzo 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 04 aprile 2022